Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno 69° — Roma - Lunedì, 26 marzo 1928 - Anno VI — Numero 72

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

USO DEI CONTI CORRENTI POSTALI NEI PAGAMENTI DELLO STATO ED ALLO STATO

In esecuzione del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609, è stato aperto, con effetto dal 1° marzo 1928, un conto corrente postale a favore della Tesoreria Centrale e di ciascuna Sezione della R. Tesoreria Provinciale, in modo che i correntisti potranno ottenere che le somme ad essi dovute dallo Stato vengano accreditate al loro conto corrente e potranno, con semplice postagiro, effettuare versamenti alla Tesoreria. I non correntisti, invece, potranno versare le somme da loro dovute alla Tesoreria, presso qualsiasi Ufficio postale.

Il citato decreto-legge, con le disposizioni relative al pagamento delle imposte dirette, della tassa scambi e di altri tributi mediante postagiro e con quelle riguardanti il pagamento, in conto corrente postale, degli affitti di immobili urbani, degli stipendi e delle pensioni, è destinato, in breve, ad aumentare il numero dei correntisti e ad accrescere il volume delle operazioni in conto corrente postale.

L'utilità dell'apertura di un conto corrente, per le aziende e per i singoli cittadini, è tanto maggiore quanto più grande è il numero dei correntisti; onde è che, a seguito del previsto incremento dei conti correnti postali, risulteranno anche più apprezzabili i benefici del postagiro, quali: l'eliminazione dei rischi inerenti al materiale invio del denaro o di titoli equivalenti; il risparmio di tempo derivante dall'evitare l'accesso agli sportelli degli Uffici contabili, per le riscossioni e per i pagamenti; la precostituzione di una prova scritta degli avvenuti pagamenti, all'infuori delle quietanze dei creditori.

Il largo impiego del postagiro, inoltre, realizzando la possibilità di compiere una grande quantità di transazioni senza l'uso effettivo della moneta, si traduce in un evidente vantaggio per l'economia del Paese.

L'utile individuale ed il vantaggio della generalità, concorreranno, adunque, alla maggiore diffusione del postagiro, assecondando l'impulso ad uno sviluppo sempre più rapido ed ordinato, della nostra economia.

L'apertura del conto corrente postale può essere ottenuta, con tenue spesa, presso qualsiasi Ufficio postale del Regno.

TUTTI I VERSAMENTI DI SOMME AL CASSIERE DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO per inserzioni, abbonamenti, acquisti di pubblicazioni o per altri motivi, **DEBBONO ESSERE FATTI A MEZZO DI POSTAGIRO AL C/C 1-2640.**

AVVISO di pubblicazione di un fascicolo della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia.

Si rende noto a tutti gli uffici ammessi alla gratuita distribuzione degli atti di Governo ed a tutti gli abbonati alla Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, che si è oggi ultimata la spedizione del fascicolo 1°, vol. IX del 1927, della Raccolta ufficiale leggi e decreti.

Gli eventuali reclami per la mancata ricezione del volume suddetto dovranno essere indirizzati al Regio ufficio della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, via Giulia, n. 52 - Roma (16), entro un mese dalla pubblicazione del presente avviso, giusta quanto dispone l'art. 18 del decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 749, prevenendo che trascorso detto termine tali reclami non saranno più ammessi, e che gli interessati dovranno pagare i volumi che richiederanno.

S'intende che gli abbonati alla « Gazzetta Ufficiale » non hanno diritto a ricevere gratuitamente la Raccolta ufficiale, per avere la quale occorre l'abbonamento a parte.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 934.

REGIO DECRETO 13 ottobre 1927, n. **2846.**

Modificazioni allo statuto della Regia università di Genova.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, col quale venne approvato lo statuto della Regia università di Genova;

Vedute le proposte di modificazioni allo statuto fatte dalle autorità accademiche di detta Università;

Veduti gli articoli 1 e 80 del Nostro decreto 30 settembre 1923, n. 2102;

Udito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1.

Lo statuto della Regia università di Genova, approvato col Nostro decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, è modificato come segue:

Art. 1. — Si sostituisca col seguente:

« L'Università di Genova comprende le seguenti Facoltà e Scuole:

Facoltà di giurisprudenza;
Facoltà di medicina e chirurgia;
Facoltà di lettere e filosofia;
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;
Scuola speciale di geografia;
Scuola di farmacia.

Alla Facoltà di medicina e chirurgia sono annesse le seguenti Scuole di perfezionamento:

in ostetricia e ginecologia;
in pediatria;
in oftalmojatria e oculistica;
in dermosifilopatia;
in otorinolaringojatria;
in radiologia medica;
in medicina legale e delle assicurazioni sociali.

Alla Facoltà di lettere e filosofia è annessa la Scuola di perfezionamento in filologia moderna.

Alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è annesso il biennio propedeutico agli studi di ingegneria ».

Art. 2. — Si sostituisca col seguente:

« La Facoltà di giurisprudenza conferisce due lauree: in giurisprudenza e in scienze politiche, economiche e sociali.

La Facoltà di lettere e filosofia conferisce due lauree: in lettere e in filosofia.

La Facoltà di medicina e chirurgia conferisce la laurea in medicina e chirurgia.

La Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce sei lauree:

in matematica;
in fisica;
in chimica;
in scienze naturali;
mista in scienze fisiche e matematiche;
mista in scienze naturali e chimiche.

La Scuola speciale di geografia conferisce la laurea in geografia.

La Scuola di farmacia conferisce la laurea in chimica e farmacia e il diploma in farmacia.

Le Scuole di perfezionamento annesse alla Facoltà di medicina e chirurgia conferiscono il diploma di specialista a norma dello art. 4 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909.

La Scuola di perfezionamento in filologia moderna conferisce:

a) diploma di perfezionamento in ciascuna delle lingue e letterature straniere in essa insegnate;

b) diploma di perfezionamento in letteratura italiana e in letterature neolatine ».

Art. 5, comma 1°. — Si sostituisca col seguente:

« Gli iscritti alle Scuole di perfezionamento, ad eccezione di quelle annesse alla Facoltà di medicina e chirurgia, sono tenuti al pagamento delle tasse sotto indicate: ».

Art. 19. — All'elenco degli insegnamenti della Facoltà di giurisprudenza si aggiunga:

« 25. Diritto aereonautico ».

Art. 27. — Si sostituisca col seguente:

« L'esame di laurea consiste nella presentazione e nella discussione di una dissertazione scritta sopra argomento strettamente attinente alla laurea cui si aspira, e nella esposizione orale e discussione di due argomenti su materie appartenenti a gruppi diversi da quello della dissertazione scritta.

« Le materie si intendono a tale riguardo ripartite in quattro gruppi: diritto privato, diritto pubblico (comprendente anche la filosofia del diritto e la medicina legale), storia, economia.

« La dissertazione, in tre copie, e l'indicazione dei temi orali in tre copie, devono essere depositate in segreteria non meno di quindici giorni prima dell'inizio degli esami di laurea ».

Art. 43. — Di seguito a questo articolo si aggiungano le disposizioni seguenti:

« *Scuola di perfezionamento in ostetricia e ginecologia.*

Art. ...

Presso l'istituto di clinica ostetrico ginecologica è istituita la Scuola di perfezionamento in ostetricia e ginecologia, che ha lo scopo di conferire la necessaria coltura e competenza a coloro che vogliono dedicarsi all'esercizio della specialità. Il diploma che viene rilasciato in seguito ad esame dà diritto alla qualifica di « specialista in ostetricia e ginecologia » a norma del disposto dell'art. 4 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909.

Art. ...

Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono:

a) Corso di clinica ostetrico-ginecologica nel quale saranno richiamate le nozioni fondamentali di anatomia, fisiologia degli organi femminili e la patologia dei processi morbosi dei genitali femminili, e saranno illustrati casi clinici.

b) Lezioni di propedeutica e diagnostica ostetrico-ginecologica con esercitazioni diagnostiche pratiche.

c) Lezioni di anatomia e istologia patologica speciale.

d) Lezioni di terapia generale ostetrico-ginecologica con speciale riferimento alla terapia fisica.

Art. ...

Il corso ha la durata di anni quattro.

Ogni iscritto deve prestare servizio di interno nella clinica per la durata di almeno un biennio.

Art. ...

Oltre ai corsi di cui all'art. ... gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare quelle lezioni o quei corsi integrativi che fossero indicati dal direttore della Scuola.

Art. ...

Al corso sono iscritti soltanto i laureati in medicina e chirurgia. Le tasse sono quelle prescritte per la Facoltà di medicina e chirurgia.

Art. ...

Alla fine del corso gli allievi devono presentare una tesi scritta che viene discussa davanti la Commissione esaminatrice e debbono sostenere una prova teorica ed una prova clinica.

Art. ...

La Commissione esaminatrice è composta di cinque membri, nominati dal preside, e cioè del direttore della Scuola, di un professore appartenente ad altra Università, di due professori di materia affine e di un libero docente in clinica ostetrico-ginecologica.

Art. ...

Agli allievi che hanno ottenuto l'approvazione nell'esame viene rilasciato il diploma di perfezionamento, che conferisce la qualifica di specialista in ostetricia e ginecologia.

Scuola di perfezionamento in pediatria.

Art. ...

Presso l'istituto di clinica pediatrica è istituita la Scuola di perfezionamento in pediatria, che ha lo scopo di conferire la necessaria competenza a coloro che vogliono dedicarsi all'esercizio della medicina infantile. Il diploma, che viene rilasciato in seguito ad esame, dà diritto alla qualifica di specialista in pediatria a norma dell'art. 4 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909.

Art. ...

Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono:

Corso completo di clinica pediatrica concernente la fisiologia e patologia del lattante, le malattie comuni e quelle infettive e contagiose dell'infanzia.

Fisiologia e patologia della crescenza.

Fondamenti di ortopedia e di terapia fisica.

Malattie più comuni cutanee, oculari e rinofaringee dell'infanzia.

Nozioni di neuropsichiatria infantile.

Art. ...

Il corso ha la durata di due anni. L'insegnamento ha carattere essenzialmente dimostrativo e pratico.

Art. ...

Gli inscritti hanno l'obbligo di frequentare assiduamente per tutto il biennio il corso di clinica pediatrica e per il primo anno i corsi speciali integrativi sopra indicati. Gli iscritti inoltre devono prestare regolare servizio come interni nella clinica pediatrica.

Art. ...

Al corso possono inscriversi solo i laureati in medicina e chirurgia. Le tasse da pagarsi sono quelle prescritte per la Facoltà di medicina e chirurgia.

Art. ...

Alla fine del corso gli allievi che lo hanno frequentato regolarmente sono ammessi a due prove di esame, e cioè ad una prova teorica con la presentazione e discussione di una tesi scritta di indole pediatrica e ad una prova pratica al letto del malato.

Art. ...

L'esame è dato davanti ad una Commissione, nominata dal preside e composta di cinque membri, fra i quali il direttore della clinica pediatrica, un professore di ruolo in pediatria di altra Università, due professori di ruolo nelle materie professate nella Scuola o di materie affini ed un libero docente in pediatria.

Art. ...

Agli allievi che hanno ottenuto l'approvazione nell'esame viene rilasciato il diploma di specialista in pediatria.

Scuola di perfezionamento in oftalmojatria e oculistica.

Art. ...

Presso l'istituto di clinica oculistica è istituita la Scuola di perfezionamento per la specializzazione in oftalmojatria e oculistica che ha lo scopo di conferire la necessaria competenza a coloro che vogliono specialmente dedicarsi all'esercizio di questa branca della medicina.

Il diploma che viene rilasciato in seguito ad esame dà diritto alla qualifica di specialista oculista a norma dell'articolo 4 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909.

Art. ...

Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono:

Corso completo di fisiopatologia oculare, di clinica oculistica e tecnica operativa.

Corsi integrativi:

a) Istologia normale e patologia dell'occhio.

b) Sintomi oculari nelle affezioni generali dell'organismo.

c) Esercitazioni di operazioni oculari.

Art. ...

Il corso ha la durata di anni tre ed ha carattere essenzialmente dimostrativo e pratico.

Art. ...

Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare assiduamente per tutto il triennio solare il corso di clinica oculistica, i corsi integrativi, l'ambulatorio, i reparti clinici e la sala di operazioni, prestando regolare servizio come interni nella clinica.

Art. ...

Al corso possono iscriversi solo i laureati in medicina e chirurgia. Le tasse da pagarsi sono quelle prescritte per la Facoltà di medicina e chirurgia.

Art. ...

Alla fine del corso gli allievi che lo hanno frequentato regolarmente sono ammessi a dare l'esame, consistente in una prova teorica con la presentazione e discussione di una tesi scritta su argomento di oculistica ed in una prova pratica al letto del malato.

Gli iscritti i quali abbiano prestato continuo e lodevole servizio per almeno quattro anni nella clinica oculistica, e che durante il corso abbiano pubblicato lavori scientifici eseguiti nella clinica stessa, saranno esentati dal presentare e discutere la tesi scritta.

Art. ...

L'esame è dato davanti ad una Commissione composta di cinque membri fra i quali il titolare della Cattedra quale presidente della Commissione, un professore di clinica oculistica in altra Università, due professori di ruolo della Facoltà di materia affine ed un libero docente.

Scuola di perfezionamento in dermosifilopatia.

Art. ...

Presso l'istituto di clinica dermosifilopatica è istituita la Scuola di perfezionamento in dermosifilopatia che ha lo scopo di conferire la necessaria competenza a coloro che vogliono dedicarsi all'esercizio della specialità dermosifilopatica. Il diploma, che viene rilasciato, in seguito ad esame, dà diritto alla qualifica di specialista in dermosifilopatia, a norma dell'art. 4 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909.

Art. ...

Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono:

a) Corso di clinica dermosifilopatica, nel quale saranno richiamate le nozioni fondamentali di anatomia e di fisiologia della pelle, la semejotica e la diagnostica generale, la patologia speciale dei processi morbosi cutanei e venerei, e saranno illustrati casi clinici scelti tra i malati degenti nella clinica o frequentanti gli ambulatori della clinica stessa.

b) Esercitazioni diagnostiche.

c) Corso ed esercitazioni di anatomia patologica, di batteriologia, di micologia, di ricerche biologiche nei processi cutanei e venerei.

d) Nozioni ed esercitazioni di terapia fisica.

Art. ...

Il corso ha la durata di due anni. L'insegnamento ha carattere essenzialmente dimostrativo e pratico.

Art. ...

Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare assiduamente per tutto il biennio i corsi e le esercitazioni sopra dette,

nonchè di frequentare quelle lezioni o quei brevi corsi integrativi che fossero indicati dal direttore della Scuola. Gli iscritti inoltre devono prestare regolare servizio come interni nella clinica dermosifilopatica.

Art. ...

Al corso possono iscriversi solo i laureati in medicina e chirurgia. Le tasse da pagarsi sono quelle prescritte per la Facoltà di medicina e chirurgia.

Art. ...

Alla fine del corso gli allievi che lo hanno frequentato regolarmente sono ammessi all'esame, che consiste in una prova teorica con discussione di una tesi scritta di indole dermosifilopatica e in una prova clinica corredata dalle opportune indagini di laboratorio.

Art. ...

L'esame è dato davanti ad una Commissione, nominata dal preside, e composta di cinque membri, e cioè del direttore della Scuola, di un professore della materia appartenente ad altra Università, di due professori di materia affine e di un libero docente di clinica dermosifilopatica.

Art. ...

Agli allievi che hanno ottenuto l'approvazione nell'esame viene rilasciato il diploma di specialista in dermosifilopatia.

Scuola di perfezionamento in otorinolaringojatria.

Art. ...

Presso l'istituto di clinica otorinolaringojatrica è istituita la Scuola di perfezionamento per la specializzazione in otorinolaringojatria, che ha lo scopo di conferire la necessaria competenza a coloro che vogliono specialmente dedicarsi all'esercizio di questa branca della medicina.

Il diploma che viene rilasciato in seguito ad esame dà diritto alla qualifica di specialista in otorinolaringojatria, a norma dell'art. 4 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909.

Art. ...

Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono:

Corso completo di fisiopatologia otorinolaringojatrica, di clinica otorinolaringojatrica e tecnica operativa.

Corsi integrativi:

a) Istologia normale e patologia dell'orecchio, del naso e della gola.

b) Sintomatologia delle malattie dell'orecchio, del naso e della gola.

c) Esercitazioni ed operazioni delle malattie dell'orecchio, del naso e della gola.

Art. ...

Il corso ha la durata di tre anni ed ha carattere essenzialmente dimostrativo e pratico.

Art. ...

Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare assiduamente per tutto il triennio il corso di clinica otojatrica, i corsi integrativi, l'ambulatorio, i reparti clinici e le sale di operazioni, prestando regolare servizio come interni nella clinica.

Art. ...

Al corso possono iscriversi solo i laureati in medicina e chirurgia. Le tasse da pagarsi sono quelle prescritte per la Facoltà di medicina e chirurgia.

Art. ...

Alla fine del corso gli allievi che lo hanno frequentato regolarmente sono ammessi a dare l'esame, che consiste in una prova teorica con la presentazione e discussione di una tesi scritta su argomento di otorinolaringojatria ed in una prova pratica al letto dell'ammalato.

Gli inscritti i quali abbiano prestato continuo e lodevole servizio per almeno quattro anni nella clinica otorinolaringojatrica, o che durante il corso abbiano pubblicato lavori scientifici eseguiti nella clinica stessa, sono esentati dal presentare e discutere la tesi scritta.

Art. ...

L'esame è dato davanti ad una Commissione composta di cinque membri fra i quali il titolare della cattedra quale presidente della Commissione, un professore di otorinolaringojatria in altra Università, due professori di ruolo della Facoltà di materia affine ed un libero docente.

Scuola di perfezionamento in radiologia medica.

Art. ...

Presso l'istituto di elettroterapia e radiologia medica è istituita la Scuola di perfezionamento in radiologia medica che ha lo scopo di conferire la necessaria competenza a coloro che vogliono dedicarsi all'esercizio della specialità radiologica medica. Il diploma che viene rilasciato in seguito all'esame dà diritto alla qualifica di specialista in radiologia medica a norma dell'art. 4 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909.

Art. ...

Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono:

a) Corso di radiologia medica, nel quale si daranno anzitutto necessarie nozioni sulla fisica dei raggi X e delle sostanze radioattive e sulla misura delle radiazioni.

Larga parte verrà fatta alla radiodiagnostica che verrà illustrata in tutti i suoi vari rami che riguardano sia la medicina interna, come la chirurgia, come la specialità. Dopo la trattazione dei principii della radiobiologia verrà esposta la Röntgen e la Radiumterapia generale e speciale; in ultimo sarà dedicato uno speciale studio alla Radiopatologia, alla profilassi ed ai mezzi di difesa e di protezione contro le radiazioni.

L'insegnamento sarà teorico pratico; verranno illustrati casi scelti fra gli ammalati degenti nelle cliniche e nell'ospedale di S. Martino o frequentanti l'ambulatorio di radiologia.

b) Esercitazioni diagnostiche e terapeutiche.

c) Esercitazioni di tecnica radiologica.

Il corso sarà completato da lezioni tenute da professori titolari della Facoltà di medicina di Genova su argomenti attinenti alla radiologia.

Art. ...

Il corso ha la durata di due anni. L'insegnamento ha carattere essenzialmente dimostrativo e pratico.

Art. [illegible]

Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare assiduamente per tutto il biennio i corsi e le esercitazioni sopra dette.
Tutti gli iscritti debbono prestare regolare servizio nell'istituto di elettroterapia e radiologia.

Art. [illegible]

Al corso possono iscriversi solo i laureati in medicina e chirurgia. Le tasse da pagarsi sono quelle prescritte per la Facoltà di medicina e chirurgia.

Art. [illegible]

Alla fine del corso gli allievi che lo hanno frequentato regolarmente sono ammessi all'esame, che consiste in una prova teorica con discussione di tesi scritta d'indole radiologica, in una pratica di interpretazione radiodiagnostica, radioscopica e radiografica, ed in una prova di tecnica radioterapeutica.
Gli iscritti che abbiano prestato servizio continuo e lodevole almeno per tre anni nell'istituto di elettroterapia e radiologia della R. università di Genova, sono esentati dal presentare e discutere la tesi scritta.

Art. [illegible]

L'esame è dato davanti ad una Commissione composta di cinque membri dei quali il titolare della cattedra, come presidente; degli altri quattro, tre debbono essere professori di materia affine ed uno libero docente in radiologia medica.

Art. [illegible]

Agli allievi che hanno ottenuto l'approvazione nell'esame viene rilasciato il diploma di perfezionamento in radiologia medica e di specializzazione in questa branca della medicina.

Art. 81. — Di seguito a questo articolo, si aggiunga il seguente:
« Gli insegnamenti del biennio propedeutico agli studi di ingegneria sono i seguenti:
1. Fisica sperimentale (biennale);
2. Chimica generale ed inorganica con elementi di chimica organica;
3. Analisi algebrica;
4. Analisi infinitesimale;
5. Geometria analitica con elementi di geometria projettiva e disegno;
6. Geometria descrittiva con applicazioni e disegno;
7. Meccanica razionale;
8. Disegno d'ornato e d'architettura (biennale);
9. Mineralogia con esercizi.

Lo studente che abbia frequentato e superato gli esami nelle prime otto materie dell'elenco precedente è ammesso all'esame di licenza il quale consiste in una prova grafica ed in una prova orale, e dà adito al triennio di applicazione presso le RR. Scuole di ingegneria ».

Articolo 2.

La numerazione generale degli articoli dello statuto, con i relativi riferimenti, è modificata in conseguenza delle aggiunte di articoli approvate col presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 13 ottobre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *marzo* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 270, *foglio* 122. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 935.

REGIO DECRETO 12 febbraio 1928, n. 483.

Modificazione ai nomi del rimorchiatore « Isonzo » e della cisterna « Piave ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Ministeriale in data 6 novembre 1916 che assegnava il nome di « Isonzo » al rimorchiatore olandese « Harmonie »;
Visto il R. decreto in data 17 dicembre 1908, n. 757, che assegnava il nome di « Piave » alla cisterna in costruzione a Venezia;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il rimorchiatore « Isonzo » e la cisterna « Piave », inscritti nel quadro del Regio naviglio, assumono rispettivamente i nomi di « Licata » e « Pescara ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *marzo* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 270, *foglio* 162. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 936.

REGIO DECRETO 12 febbraio 1928, n. 484.

Emissione di speciali francobolli commemorativi del 45° anno di vita della Società Africana d'Italia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749;
Visto il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;
Visto l'art. 18 del testo unico delle leggi postali approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;
Visto l'art. 137 del regolamento generale sul servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;
Visto il R. decreto 7 giugno 1923, n. 1257, che modifica l'art. 137 del predetto regolamento generale sul servizio postale;

Vista la domanda con la quale la Società Africana d'Italia ha chiesto la emissione di speciali francobolli commemorativi del 45° anno di sua vita gravati di un soprapprezzo a favore della Società stessa;

Sentito il Consiglio superiore coloniale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di speciali francobolli commemorativi del 45° anno di vita della Società Africana d'Italia da valere per la francatura delle corrispondenze impostate nelle Colonie e dirette ovunque.

Art. 2.

Con successivo Nostro decreto saranno indicate le caratteristiche relative al formato, al colore, al valore ed al soprapprezzo dei singoli tagli dei francobolli di cui all'articolo precedente, con la descrizione tecnica del disegno.

Art. 3.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie è autorizzato a stipulare con la Società Africana d'Italia una convenzione per regolare l'emissione dei francobolli commemorativi suddetti e stabilire le modalità relative al soprapprezzo di cui saranno gravati i francobolli per essere corrisposto alla Società stessa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 270, foglio 163. — CASATI.

Numero di pubblicazione 937.

REGIO DECRETO 2 febbraio 1928, n. 490.

Inscrizione del sommergibile « Ettore Fieramosca » nel quadro del Regio naviglio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sommergibile da 1400 tonnellate di dislocamento in emersione, in costruzione presso il Cantiere navale Tosi di Legnano, è inscritto nel quadro del naviglio da guerra dello Stato assumendo il nome di « Ettore Fieramosca ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 270, foglio 169. — CASATI.

Numero di pubblicazione 938.

REGIO DECRETO 9 febbraio 1928, n. 491.

Inscrizione del rimorchiatore « Giasone » nel quadro del Regio naviglio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il rimorchiatore di alto mare da 1520 tonnellate, in costruzione presso il Cantiere navale Breda di Venezia, è inscritto nel quadro del naviglio da guerra dello Stato assumendo il nome di « Giasone ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 270, foglio 170. — CASATI.

Numero di pubblicazione 939.

REGIO DECRETO 16 febbraio 1928, n. 461.

Erezione in ente morale della « Federazione nazionale del carabiniere Reale », con sede in Roma.

N. 461. R. decreto 16 febbraio 1928, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, la « Federazione nazionale del carabiniere Reale », con sede in Roma, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 940.

REGIO DECRETO 26 febbraio 1928, n. 466.

Erezione in ente morale della Fondazione di assistenza « Vietta Indri », istituita presso la Cassa nazionale delle assicurazioni sociali in Roma.

N. 466. R. decreto 26 febbraio 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, la Fondazione di assistenza « Vietta Indri », con sede in Roma

presso la Cassa nazionale delle assicurazioni sociali, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 941.

REGIO DECRETO 26 febbraio 1928, n. 469.

Erezione in ente morale della sezione di Ravenna dell'Opera nazionale Dopolavoro.

N. 469. R. decreto 26 febbraio 1928, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, la sezione di Ravenna dell'Opera nazionale Dopolavoro viene eretta in ente morale con amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 942.

REGIO DECRETO 12 febbraio 1928, n. 492.

Trasferimento della sede del Consorzio interregionale di produzione e lavoro « Filippo Corridoni » da Ancona a Roma.

N. 492. R. decreto 12 febbraio 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene apportata una modifica allo statuto del Consorzio interregionale di produzione e lavoro « Filippo Corridoni », nel senso che la sede del Consorzio stesso viene trasferita da Ancona a Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1928 - Anno VI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926. n. 100. si notifica che il Ministro per le finanze il 22 marzo 1928, ha presentato alla Camera dei deputati il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge n. 457, del 26 febbraio 1928, concernente provvedimenti in materia di terremoti.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Direzione generale del lavoro, della previdenza e del credito

(2ª *pubblicazione*).

Domanda di svincolo di cauzione.

La Società anonima « Unione centrale marittima » con sede in Firenze, in liquidazione, ha richiesto lo svincolo totale della cauzione a suo tempo costituita a garanzia degli assicurati italiani asserendo di aver estinto ogni e qualsiasi impegno derivante da rischi di assicurazione assunti nel Regno.

Si invita chiunque possa avere interesse ad opporsi a tale svincolo a far pervenire il relativo ricorso alla Direzione generale del lavoro, della previdenza e del credito - Divisione assicurazioni private (Ministero dell'economia nazionale) - non oltre il termine di giorni quaranta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Roma, 4 novembre 1927 - Anno VI

p. *Il Ministro*: GIORDANI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite.

del 24 marzo 1928 - Anno VI

Francia	74.52	Belgrado	33.30
Svizzera	364.65	Budapest (Pengo)	3.31
Londra	92.40	Albania (Franco oro)	364.75
Olanda	7.627	Norvegia	5.05
Spagna	318.32	Russia (Cervonetz)	97 —
Belgio	2.638	Svezia	5.08
Berlino (Marco oro)	4.526	Polonia (Sloty)	213 —
Vienna (Schillinge)	2.667	Danimarca	5.07
Praga	56.20	Rendita 3,50 %	75.375
Romania	11.70	Rendita 3,50 % (1902)	69 —
Peso argentino (Oro	18.33	Rendita 3 % lordo	43.65
Peso argentino (Carta	8.07	Consolidato 5 %	85.45
New York	18.93	Littorio 5 %	85.40
Dollaro Canadese	18.905	Obbligazioni Venezie 3,50 %	77.275
Oro	365.26		

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione a mettere in libera vendita, ad uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata « Maxima ».

Con decreto del Ministro per l'interno in data 6 marzo 1928 (VI), n. 116, il sig. Michele Salvati del fu Biagio è autorizzato a mettere in libera vendita, ad uso di bevanda, sotto il nome di « Maxima », l'acqua minerale naturale nazionale che sgorga dalla sorgente omonima in località Caldana del comune di Riardo (Napoli) e di cui il Salvati è proprietario.

L'acqua sarà messa in vendita in bottiglie tipo Vichy della capacità di litri due, uno, e mezzo, chiuse con tappo di sughero o con tappo corona.

Le bottiglie saranno contrassegnate con etichette di forma rettangolare stampate su carta bianca delle dimensioni di mm. 175 per 115.

Sul fondo generale in rosso contornato da bordi bianchi spicca nel mezzo una vignetta in bianco, rosso e nero, che rappresenta un gruppo di tre figure presso la fonte, con in primo piano una donna romana che col braccio disteso sorregge nella mano destra una coppa d'acqua traboccante. Al di sotto della vignetta è scritto in bianco su fondo nero « Sorgente in Riardo - Proprietà M. Salvati - Riardo ».

Al lato sinistro guardando, su fondo bianco con caratteri in nero, sono riportati i principali risultati dell'analisi chimica dell'acqua eseguita dalla prof. Bakunin e dal prof. Giordano, con la data: « Napoli - Giugno 1927 » e l'analisi bacteriologica eseguita nell'anno 1927 dal prof. Matteo Ciaccia.

Al lato destro, anche su fondo bianco con caratteri in nero, sono riportate le principali prerogative della sorgente e dell'acqua, e gli estremi del decreto Ministeriale di autorizzazione alla vendita.

Nella parte superiore dell'etichetta, sempre sul fondo rosso, è scritto in primo rigo a grande carattere in bianco con scuri in nero « Maxima », in secondo rigo al centro, con caratteri meno grandi in solo bianco « Acqua minerale da tavola » e con caratteri in nero a sinistra « Carbonica naturale » e a destra « Bicarbonato calcica », in terzo rigo, con caratteri in nero, a sinistra « dell'antica fonte romana » e a destra « di Riardo (prov. di Napoli) »; il tutto conforme all'esemplare allegato.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.